

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 6;
VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
VISTO il Codice della Navigazione. Parte prima, per la navigazione marittima. Parte seconda, per la navigazione aerea
SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
22 settembre 2005;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo :
Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252



Attualmente Istituire	CAPO IV BIS Ruolo del personale aeronavigante
	<p data-bbox="1111 248 1285 284">Art. XX_1.</p> <p data-bbox="1111 292 2065 371">Istituzione e articolazione del ruolo e delle qualifiche professionali del personale aeronavigante</p> <p data-bbox="1111 379 2065 539">1.E' istituito il ruolo e le relative qualifiche del personale aeronavigante del Corpo in possesso di brevetto e licenza di pilota, di brevetto e licenza di specialista di aeromobile, ovvero di licenza di elisoccorritore:</p> <ul data-bbox="1111 547 2065 1018" style="list-style-type: none">a) ruolo dei vigili del fuoco aeronaviganti piloti;b) ruolo dei vigili del fuoco aeronaviganti specialisti;c) ruolo dei vigili del fuoco aeronaviganti elisoccorritori;d) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto aeronaviganti piloti;e) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto aeronaviganti specialisti;f) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto aeronaviganti elisoccorritori;g) ruolo degli ispettori e sostituti direttori aeronaviganti piloti;h) ruolo degli ispettori e sostituti direttori aeronaviganti specialisti. <p data-bbox="1111 1026 2065 1233">2. I ruoli di cui all'articolo 1 sono articolati sulla base delle medesime qualifiche previste per i corrispondenti ruoli del personale tecnico-operativo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori e dei sostituti direttori.</p> <p data-bbox="1111 1241 2065 1361">3. La dotazione organica dei ruoli del personale aeronavigante, distinta per piloti, specialisti ed elisoccorritori, è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p> <p data-bbox="1111 1369 2065 1401">4. Tutto il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1,</p>

	<p>presta servizio presso i reparti volo del Corpo.</p>
	<p>Art. XX_2. Funzioni del personale appartenente ai ruoli del personale aeronavigante</p> <p>1. Il personale dei ruoli aeronaviganti, ferme restando le funzioni previste per il personale dei ruoli tecnico-operativo connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, svolge attività aeronautiche, comprese quelle necessarie all'organizzazione, gestione e funzionamento dei reparti volo e del settore aeronautico nel suo complesso, ed espleta l'attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze ed abilitazioni possedute. Il personale elisoccorritore partecipa, altresì, alle attività operative del Corpo in tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo.</p> <p>2. Al personale appartenente ai ruoli aeronaviganti nell'espletamento dei compiti istituzionali sono attribuite funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.</p>
	<p>Art. XX_3. Accesso ai ruoli aeronaviganti</p> <p>1. L'accesso al ruolo aeronavigante di cui all'art. XX_1 avviene, nei limiti delle dotazioni organiche previste rispettivamente di piloti e specialisti, mediante procedura selettiva interna tra il personale dei ruoli operativi, in possesso</p>

di diploma di scuola secondaria di secondo grado, previo corso di formazione e superamento del successivo esame finale con acquisizione del relativo brevetto di pilota o di specialista di aeromobile.


2. L'accesso al profilo di elisoccorritore avviene, nei limiti delle dotazioni organiche previste, mediante procedura selettiva interna tra il personale dei ruoli operativi, previo corso di formazione e superamento di un successivo esame finale con acquisizione della licenza di elisoccorritore.

3. L'accesso ai ruoli aeronaviganti di capo squadra e capo reparto avviene mediante concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione in analogia a quanto previsto per gli omologhi ruoli del personale tecnico-operativo. Limitatamente ai profili di pilota e specialista l'accesso al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori avviene tramite concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi presso l'Istituto Superiore Antincendi, altre strutture centrali e periferiche del Corpo ovvero altre strutture individuate dall'Amministrazione.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui ai commi precedenti, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami finali, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli relativi alle dimissioni ed espulsioni dai corsi relativi all'accesso ai ruoli di

	capo squadra e capo reparto e ispettori e sostituti direttori.
	<p>Art. XX_4. Promozioni alle qualifiche superiori e scatti convenzionali nell'ambito dei ruoli aeronaviganti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il conferimento delle promozioni e l'attribuzione degli scatti convenzionali nell'ambito di uno stesso ruolo avviene in analogia a quanto previsto per il personale dei corrispondenti ruoli tecnico-operativi.2. Si applicano in quanto compatibili le omologhe procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnico-operativi.
	<p>Art. XX_5 Transito in altri ruoli</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il personale appartenente al ruolo aeronavigante transita, a seguito di sopravvenuta inidoneità psicofisica al volo, nel corrispondente ruolo operativo del Corpo. Al suindicato personale è conseguentemente revocata la licenza di pilota, di specialista o di elisoccorritore del Corpo.2. Il personale appartenente al ruolo aeronavigante può transitare a richiesta, previo benestare dell'Amministrazione, nel corrispondente ruolo operativo del Corpo. Al suindicato personale è conseguentemente revocata la licenza di pilota, di specialista o di elisoccorritore del Corpo.3. Per il personale non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie dei ruoli tecnico-operativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 134, previo frequentazione di apposito corso di riqualificazione.

	<p>Art. XX_6. Prima applicazione</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'inquadramento nel ruolo aeronavigante avviene, in prima applicazione, dalle corrispondenti qualifiche del Corpo:2. Il personale appartenente ai profili di pilota e specialista che presta effettivo servizio presso i reparti volo del Corpo è inquadrato nella qualifica aeronavigante corrispondente a quella di provenienza, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella A.3. Il personale elisoccorritore, in possesso della specifica licenza, è inquadrato, a domanda, nella corrispondente qualifica aeronavigante sulla base di un apposito decreto emanato dal Capo Dipartimento, nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella A.
Ruolo da Istituire	CAPO V BIS Ruoli del personale nautico
	<p>Art. XX_1. Istituzione e articolazione dei ruoli professionali del personale nautico</p> <p>1.E' istituito il ruolo del personale nautico del Corpo in possesso di titolo marittimo, brevetto di specialista di coperta e abilitazione al comando , del titolo marittimo, brevetto di specialista di macchina e abilitazione alla direzione delle macchine:</p> <ol style="list-style-type: none">a) ruolo personale nautico di coperta;b) ruolo personale nautico di macchina;

2. I ruoli di cui all'articolo 1 sono articolati sulla base delle medesime qualifiche previste per il personale tecnico-operativo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto

personale nautico specialista di coperta :

- a) vigile del fuoco specialista brevettato di coperta
- b) capo squadra specialista abilitato al comando
- c) capo reparto specialista coordinatore nucleo

personale nautico specialista di macchina

- a) vigile del fuoco specialista brevettato di macchina
- b) capo squadra specialista abilitato alla direzione delle macchine
- c) capo reparto specialista coordinatore nucleo

3. La dotazione organica dei ruoli del personale nautico è distinta tra personale di coperta e quello di macchina indicata nella tabella xx allegata al presente decreto

3. Fanno parte dei ruoli nautici, al di fuori delle dotazioni organiche dei nuclei, il personale appartenente al ruolo dei direttori, sostituti direttori e degli ispettori in possesso del titolo marittimo, brevetto di coperta e di macchina, con la rispettiva abilitazione al comando e alla direzione delle macchine.

	<p>6. Tutto il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2, presta servizio presso le strutture territoriali periferiche del Dipartimento (nuclei) deputate all'espletamento del servizio nautico di soccorso specialistico.</p>
	<p>Art. XX_2.</p> <p>Funzioni del personale appartenente ai ruoli del personale nautico</p> <p>1. Il personale dei ruoli nautici, ferme restando le funzioni previste per il personale dei ruoli tecnico-operativo connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, svolge attività nautiche in ambito marittimo e nelle acque interne, svolge tutte le funzioni necessarie all'organizzazione, gestione e coordinamento dei nuclei nautici e del settore nautico nel suo complesso, ed espleta l'attività di navigazione, gestione, miglioramento e sperimentazione strumentale riguardo la flotta del Corpo e provvede al mantenimento e all'aggiornamento professionale anche riguardo particolari abilitazioni.</p> <p>Organizza e gestisce la componente nautica nei casi di grande evento marittimo e coordina il personale specialista riguardo interventi di soccorso specialistico di competenza nazionale.</p> <p>1. Il personale nel ruolo dei direttori, sostituti direttori e ispettori in possesso di titolo marittimo: presta servizio presso gli uffici centrali e periferici del Dipartimento deputati all'organizzazione al coordinamento e alla gestione funzionale del servizio nautico di soccorso specialistico, secondo i vari livelli di competenza.</p> <p>3. Al personale appartenente ai ruoli nautici nell'espletamento</p>

	<p>dei compiti istituzionali sono attribuite funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto stabilito per i ruoli corrispondenti generici all'articolo 2, dal Codice della Navigazione, dalla normativa di settore .</p>
	<p>Art. XX_3. Accesso ai ruoli nautici 1 . L'accesso al ruolo dei nautici di cui all'art. XX_1 avviene, nei limiti delle dotazioni organiche previste rispettivamente di specialista di coperta e di macchina, mediante procedura selettiva interna tra il personale dei ruoli operativi, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, previo corso di formazione e superamento del successivo esame finale con acquisizione del relativo brevetto di coperta o di macchina 2 . Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui ai commi precedenti, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami finali, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.</p>

Art. XX_4.

Promozioni alle qualifiche superiori e Scatti convenzionali nell'ambito dei ruoli nautici


1. L'accesso alle qualifiche nautiche di capo squadra avviene al momento in cui lo specialista brevettato termina il percorso formativo e supera esame finale conseguendo l'abilitazione al comando o alla direzione, relativamente al brevetto posseduto. Le promozioni alle qualifiche superiori fino al ruolo di capo reparto esperto, sono conferite a ruolo aperto secondo l'ordine di ruolo e sulla base dell'anzianità di servizio specialistico. L'avanzamento alle qualifiche superiori avviene dopo aver coperto la funzione di provenienza per cinque anni, a condizione che nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene tramite concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi presso l'Istituto Superiore Antincendi, altre strutture centrali e periferiche del Corpo ovvero altre strutture individuate dall'Amministrazione.

2. Il personale nautico che acquisisce la qualifica superiore, frequenterà il corso di formazione previsto per il corrispondente ruolo non specialistico presso l'Istituto Superiore Antincendi o altre strutture centrali e periferiche del Corpo ovvero altre strutture individuate dall'amministrazione.

3. Il conferimento dell'attribuzione degli scatti convenzionali

	<p>nell'ambito di uno stesso ruolo avviene in analogia a quanto previsto per il personale dei corrispondenti ruoli tecnico-operativi.</p> <p>4. Si applicano in quanto compatibili le omologhe procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnico-operativi.</p>
	<p>Art. XX_5</p> <p>Trasferimento in altri ruoli</p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo nautico a seguito di sopravvenuta inidoneità psicofisica alla navigazione ne consegue la revocata del brevetto nautico del Corpo, permane nel medesimo ambito specialistico in qualità di qualificato nautico, al di fuori della dotazione organica del nucleo e viene impiegato nella gestione funzionale e nell'organizzazione tecnico logistica specialistica . Può chiedere al Dipartimento il transito nel corrispondente ruolo non specialistico del Corpo fermo restando le disposizioni del art 134 comma 1</p> <p>2. Il personale appartenente al ruolo nautico può transitare a richiesta, previo benestare del Dipartimento, nel corrispondente ruolo operativo del Corpo. Al suindicato personale è conseguente la revoca del brevetto di coperta e/o di macchina del Corpo. previo frequentazione di apposito corso di riqualificazione</p> <p>3. Per il personale non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie dei ruoli tecnico-operativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 134, previo frequentazione di apposito corso di riqualificazione</p>
	<p>Art. XX_6.</p> <p>Prima applicazione</p>

	<p>1. L'inquadramento nel ruolo nautico avviene, in prima applicazione, secondo le disposizioni dell'art 150</p>
<p>Ruolo da Istituire</p>	<p>CAPO VI BIS Ruoli del personale sommozzatore</p>
	<p>Art. XX_1. Istituzione e articolazione dei ruoli professionali del personale sommozzatore</p> <p>1. Sono istituiti i seguenti ruoli e qualifiche del personale sommozzatore del Corpo in possesso di brevetto d'immersione e abilitazione al soccorso acquatico di superficie. I ruoli sono articolati sulla base delle medesime qualifiche previste per il personale tecnico-operativo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto.</p> <p>a) vigile del fuoco specialista sommozzatore b) capo squadra specialista sommozzatore c) capo reparto specialista sommozzatore</p> <p>3. La dotazione organica del personale sommozzatore è indicata nella tabella xx allegata al presente decreto</p> <p>4. Fanno parte dei ruoli sommozzatore, al di fuori delle dotazioni organiche dei nuclei, il personale appartenente al ruolo dei direttori, sostituti direttori e degli ispettori in possesso del brevetto di sommozzatore.</p> <p>5. Tutto il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2, presta servizio presso le strutture territoriali periferiche del</p>

	<p>Dipartimento (nuclei) deputate all'espletamento del servizio sommozzatori e di soccorso acquatico di superficie.</p>
	<p>Art.XX_2 Funzioni del personale appartenente ai ruoli del personale sommozzatore</p> <p>1. Il personale dei ruoli sommozzatore, ferme restando le funzioni previste per il personale dei ruoli tecnico-operativo connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico svolge attività di sommozzatore in tutti gli ambiti in cui sia necessaria l'attività d'immersione e il soccorso acquatico di superficie, svolge tutte le funzioni necessarie all'organizzazione, gestione e coordinamento dei nuclei sommozzatori e del settore sommozzatore nel suo complesso, ed espleta l'attività di gestione, miglioramento e sperimentazione strumentale riguardo l'attività di competenza e provvede al mantenimento e all'aggiornamento professionale anche riguardo particolari abilitazioni.</p> <p>2.1. Il personale nel ruolo direttori, sostituti direttori e ispettori in possesso di brevetto di sommozzatore presta servizio presso gli uffici centrali e periferici del Dipartimento deputati all'organizzazione al coordinamento e alla gestione funzionale del servizio sommozzatore di soccorso specialistico, secondo i vari livelli di competenza e specificità.</p> <p>3. Al personale appartenente ai ruoli sommozzatore nell'espletamento dei compiti istituzionali sono attribuite funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di</p>

	<p>appartenenza.</p>
	<p>Art. XX_3. Accesso ai ruoli sommozzatori e alle qualifiche superiori</p> <p>1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori di cui all'art. XX_1 avviene, nei limiti delle dotazioni organiche previste rispettivamente di specialista di sommozzatori previo corso di formazione e superamento del successivo esame finale con acquisizione del relativo brevetto .</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui ai commi precedenti, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami finali, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.</p>
	<p>Art. XX_4. Promozioni alle qualifiche superiori e Scatti convenzionali nell'ambito dei ruoli sommozzatori</p> <p>1. L'accesso alle qualifiche sommozzatore capo squadra avviene dopo 10 anni di effettivo servizio specialistico. La promozione alle qualifiche superiore fino al ruolo di capo reparto esperto, è conferita a ruolo aperto secondo l'ordine di</p>

ruolo e sulla base dell'anzianità di servizio specialistico. L'avanzamento alle qualifiche superiori avviene dopo aver coperto la funzione di provenienza per cinque anni, a condizione che nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene tramite concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi presso l'Istituto Superiore Antincendi, altre strutture centrali e periferiche del Corpo ovvero altre strutture individuate dall'Amministrazione.

2. Il personale sommozzatore che acquisisce la qualifica superiore, frequenterà il corso di formazione previsto per il corrispondente ruolo non specialistico presso l'Istituto Superiore Antincendi o altre strutture centrali e periferiche del Corpo ovvero altre strutture individuate dall'amministrazione.

3. Il conferimento all'attribuzione degli scatti convenzionali nell'ambito di uno stesso ruolo avviene in analogia a quanto previsto per il personale dei corrispondenti ruoli tecnico-operativi.

4. Si applicano in quanto compatibili le omologhe procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnico-operativi.

Art. XX_5

Trasferimento in altri ruoli

	<p>1. Il personale appartenente al ruolo sommozzatore a seguito di sopravvenuta inidoneità psicofisica all'immersione ne consegue la revocata del brevetto nautico del Corpo, permane nel medesimo ambito specialistico in qualità di direttore dell'immersione ovvero guida sommozzatore, al di fuori della dotazione organica del nucleo e viene impiegato nella gestione funzionale e nell'organizzazione tecnico logistica specialistica . Può chiedere al Dipartimento il transito nel corrispondente ruolo non specialistico del Corpo, fermo restando le disposizioni del art 134 comma 1</p> <p>2. Il personale appartenente al ruolo sommozzatore può transitare a richiesta, previo benestare dell'Amministrazione, nel corrispondente ruolo operativo del Corpo. Al suindicato personale è conseguente la revoca del brevetto di sommozzatore del Corpo, previo frequentazione di apposito corso di riqualificazione</p> <p>3. Per il personale non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie dei ruoli tecnico-operativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 134, previo frequentazione di apposito corso di riqualificazione</p>
	<p>Art. XX_6. Prima applicazione</p> <p>1. L'inquadramento nel ruolo sommozzatori avviene, in prima applicazione, secondo le disposizioni dell'art 151</p>
<p>Ruolo da Istituire</p>	<p>CAPO VII BIS Ruoli del personale TLC</p>



Art. XX_1.

Istituzione e articolazione dei ruoli professionali del personale TLC

1. Sono istituiti i seguenti ruoli e le qualifiche del personale TLC del Corpo in possesso della qualifica professionale in telecomunicazioni

- a) vigile del fuoco specialista TLC
- b) capo squadra specialista TLC
- c) capo reparto specialista TLC

2. I ruoli di cui all'articolo 1 sono articolati sulla base delle medesime qualifiche previste per il personale tecnico-operativo non direttivo e non dirigente

3. La dotazione organica del personale TLC è indicata nella tabella xx allegata al presente decreto

4. Fanno parte dei ruoli TLC, al di fuori delle dotazioni organiche dei nuclei, il personale appartenente al ruolo dei direttori, sostituti direttori e degli ispettori in possesso qualifica professionale in telecomunicazioni.

5. Tutto il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, presta servizio presso le strutture territoriali periferiche del Dipartimento deputate all'espletamento del servizio TLC

	<p>Art.XX_2.</p> <p>Funzioni del personale appartenente ai ruoli del personale TLC</p> <p>1. Il personale dei ruoli TLC, ferme restando le funzioni previste per il personale dei ruoli tecnico-operativo connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, svolge l'attività tecnico-pratica di progettualità, di manutenzione e di sperimentazione di nuove apparecchiature e di sistemi di telecomunicazioni avanzati, comprese le trasmissioni satellitari, si occupa della installazione, manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparati fissi e mobili presenti nel territorio di competenza</p> <p>2. Al personale appartenente ai ruoli TLC nell'espletamento dei compiti istituzionali sono attribuite funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.</p>
	<p>Art. XX_3.</p> <p>Accesso ai ruoli TLC e Promozioni alle qualifiche superiori</p> <p>2. L'accesso al ruolo dei TLC di cui all'art. XX_1 avviene, nei limiti delle dotazioni organiche previste per i nuclei TLC mediante procedura selettiva, interna tra il personale dei ruoli operativi, previo corso di formazione e superamento del successivo esame finale con acquisizione della qualifica professionale.</p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui ai commi precedenti, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e</p>

	<p>i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami finali, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.</p>
	<p>Art. XX_4. Promozioni alle qualifiche superiori e Scatti convenzionali nell'ambito dei ruoli TLC</p> <p>1. L'accesso alle qualifiche TLC capo squadra avviene dopo 10 anni di effettivo servizio specialistico.</p> <p>La promozione alle qualifiche superiore fino al ruolo di capo reparto esperto, è conferita a ruolo aperto secondo l'ordine di ruolo e sulla base dell'anzianità di servizio specialistico. L'avanzamento alle qualifiche superiori avviene dopo aver coperto la funzione di provenienza per cinque anni, a condizione che nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.</p> <p>L'accesso al ruolo degli ispettori avviene tramite concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi presso .</p> <p>2. Il personale TLC che acquisisce la qualifica superiore, frequenterà il corso di formazione previsto per il corrispondente ruolo non specialistico presso l'Istituto Superiore Antincendi o altre strutture centrali e periferiche del Corpo ovvero altre strutture individuate dall'amministrazione</p> <p>1. Il conferimento dell'attribuzione degli scatti convenzionali nell'ambito di uno stesso ruolo avviene in analogia a quanto</p>

	<p>previsto per il personale dei corrispondenti ruoli tecnico-operativi.</p> <p>3. Si applicano in quanto compatibili le omologhe procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnico-operativi.</p>
	<p>Art. XX_5 Trasferimento in altri ruoli</p> <p>1. Il personale appartenente al ruolo TLC può transitare a richiesta, previo benestare dell'Amministrazione, nel corrispondente ruolo operativo del Corpo. Al suindicato personale è conseguente la revoca dell'abilitazione di TLC del Corpo, previo frequentazione di apposito corso di riqualificazione</p> <p>3. Per il personale non idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie dei ruoli tecnico-operativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 134, previo frequentazione di apposito corso di riqualificazione</p>
	<p>Art. XX_6. Prima applicazione</p> <p>1. L'inquadramento nel ruolo TLC avviene, in prima applicazione, secondo le disposizioni dell'art 152</p>

**NON PUO ESSERE PREVISTO PER
LA SECONDA VOLTA SOLO PER IL
PERSONALE AEREONAUTICO, MA
DEVE ESSERE ESTESO ANCHE
ALL'ALTRO PERSONALE**

Capo III

Qualifiche del personale già assegnato ai nuclei specialistici

Art. 149

Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del ruolo aeronautico

1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronautico è inquadrato come segue.

a) il personale appartenente ai profili professionali di pilota di aereo, pilota di elicottero, specialista di aereo e specialista di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno cinque anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra, qualora al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sia inquadrato nel

SPECILISTA

ruolo dei vigili.

a) il personale appartenente ai profili professionali di pilota di aereo, pilota di elicottero, specialista di aereo e specialista di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 31 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore, qualora al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sia inquadrato nel ruolo dei capi reparto esperto.

Art. 150

Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del ruolo nautico

1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore nautico è inquadrato come segue :

a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista padrone di barca, capo barca, comandante di unità navale per la navigazione costiera, comandante di unità navale per la navigazione d'altura, specialista motorista navale con abilitazione alla condotta di motori endotermici fino a 400 cavalli asse, specialista motorista navale con abilitazione alla condotta di motori endotermici fino a 1000 cavalli asse, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno cinque anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra

b) il personale appartenente ai profili professionali di specialista padrone di barca, capo barca, comandante di unità navale per la

navigazione costiera, comandante di unità navale per la navigazione d'altura, specialista motorista navale con abilitazione alla condotta di motori endotermici fino a 400 cavalli asse, specialista motorista navale con abilitazione alla condotta di motori endotermici fino a 1000 cavalli asse, in servizio alla data di entrata in vigore del presente da almeno 10 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto.

c)) il personale appartenente ai profili professionali di specialista padrone di barca, capo barca, comandante di unità navale per la navigazione costiera, comandante di unità navale per la navigazione d'altura, specialista motorista navale con abilitazione alla condotta di motori endotermici fino a 400 cavalli asse, specialista motorista navale con abilitazione alla condotta di motori endotermici fino a 1000 cavalli asse, in servizio alla data di entrata in vigore del presente da almeno 18 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto.

d)) il personale appartenente ai profili professionali di specialista padrone di barca, capo barca, comandante di unità navale per la navigazione costiera, comandante di unità navale per la navigazione d'altura, specialista motorista navale con abilitazione alla condotta di motori endotermici fino a 400 cavalli asse, specialista motorista navale con abilitazione alla condotta di motori endotermici fino a 1000 cavalli asse, in servizio alla data di entrata in vigore del presente da almeno 23 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto esperto.

ART. 151

Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore subacqueo

1. . In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità specializzazioni, da attuare in sede di

emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore subacqueo è inquadrato come segue :

a) il personale specialista sommozzatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 8 (otto) anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra

b) il personale specialista sommozzatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 13 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto.

c)) il personale specialista sommozzatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 18 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto

d)) il personale specialista sommozzatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 23 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto esperto.

ART 152

Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore delle telecomunicazioni

1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2,

comma3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore delle telecomunicazioni è inquadrato come segue :

a)) il personale specialista TLC, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 10 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra.

b)) il personale specialista TLC , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 15 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto.

c)) il personale specialista TLC , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 20 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto

d)) il personale specialista TLC , in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 25 anni, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto esperto.

ART.153

Norma comune per gli articoli 149,150,151e 152

2. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati a decorrere dalla data di acquisizione del relativo titolo o specializzazione professionale, ovvero dalla effettiva entrata nella specialità.

3. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall' articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall' inserimento nelle fasce di cui all' articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.

4. In relazione all' inquadramento del personale specialista nelle nuove qualifiche, il relativo trattamento economico di specialità rimane invariato negli importi attualmente in godimento.